

## FOGLIO INFORMATIVO

### Servizio di Cash Pooling Domestico

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: 848 78 22 88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

Contatti: <https://corporate.mestiereimpresa.bnl.it/ia/CORPORATE--BNL-BNP-Paribas>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

#### CHE COS'E' IL SERVIZIO di Cash Pooling Domestico

Il Servizio di Cash Pooling Domestico consente alle aziende di ottimizzare la gestione della tesoreria attraverso il trasferimento automatizzato dei movimenti dare/avere presenti sui conti correnti secondari Correnti Secondari (della stessa azienda o di aziende collegate) verso un unico Conto Master, intestato alla società tesoriera, in modalità completamente automatica.

Il Cash Pooling Domestico si rivolge sia ad imprese singole che a Gruppi aziendali con più unità operative, che mirino ad ottimizzare la gestione finanziaria a livello di Gruppo titolari di conti denominati in euro aperti presso qualsiasi Filiale di BNL.

Il Cash Pooling Domestico prevede di fatto che, sulla base della periodicità richiesta dal cliente, giornaliera, settimanale, decadale o mensile, vengano effettuate delle scritture contabili automatiche, c.d. Livellamenti, al fine di assicurare, ai conti secondari, un opportuno livello di saldo contabile a fine periodo. Tali movimenti vengono identificati da un'apposita causale ABI Z1 "Disposizione di giro di cash pooling".

Relativamente allo svolgimento del Servizio da parte della Banca, non sorgono particolari rischi che non siano già ascrivibili alla normale attività svolta dalla Banca (ad es. sciopero del personale).

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

##### COSTI E CANONE DEL SERVIZIO DI CASH POOLING DOMESTICO

Canone mensile del servizio di cash pooling domestico (per ciascun conto collegato al servizio)	Euro	120,00*
---	------	---------

##### Note relative alla Sezione:

\* Il canone mensile del servizio è pari al totale dei canoni relativi a ciascun conto collegato e viene addebitato con periodicità trimestrale sul conto corrente di regolamento appositamente indicato dal cliente nel contratto.

#### RECESSO E RECLAMI

##### Recesso dal contratto

Il presente contratto è a tempo indeterminato. Le parti contraenti possono recedere dal contratto in base ai seguenti termini e condizioni:

- 1) La Banca può recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata a/r alle Società Tesoriera e per conoscenza alle Società Secondarie e tale recesso sarà efficace decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Società Tesoriera.
- 2) La Società Tesoriera può recedere in qualsiasi momento dal Contratto mediante comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata a/r alla Banca e per conoscenza alle Società Secondarie ed tale recesso sarà efficace decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Banca.

##### Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Correntista può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, scrivendo all'indirizzo Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, oppure all'indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), o all'indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Correntista otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra riportati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – avvia una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le

## FOGLIO INFORMATIVO

controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Correntista ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alle Filiali di BNL. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Correntista, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, il cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

### LEGENDA

<b>Conto Master</b>	Conto corrente acceso presso la Banca intestato alla Società Tesoriera, posizionato al livello più alto della gerarchia, al quale sono connessi i Conti Secondari
<b>Conto Secondario</b>	Conto corrente acceso presso la Banca intestato alla Società Tesoriera e/o alle Società Secondarie, posizionato a livello più basso della gerarchia e collegato al Conto Master
<b>Gerarchia</b>	Insieme dei conti correnti su cui è attivato il Servizio
<b>Livellamenti</b>	Scritture contabili automatiche effettuate sui conti secondari, al fine di assicurare un opportuno livello di saldo contabile a fine periodo